



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Ordinanza
del Dirigente**

AREA-A6

Servizio: TRAFFICO

Ufficio: TRAFFICO

ORDINANZA N.425 dell'11/11/2011

OGGETTO: AREA A6 - ISTITUZIONE DI TEMPORANEE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI TUTELARE LA QUALITA' DELL'ARIA.

IL DIRIGENTE AREA A6

Preso atto che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n.155, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- il Piano Regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Legge Regionale del 30 gennaio 2007, n. 2, prevede in particolare misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM10 e IPA;

- le condizioni climatiche del periodo autunno/primavera, generalmente caratterizzate da assenza di vento e da episodi di inversione termica, favoriscono la concentrazione al suolo delle sostanze inquinanti;

Visto l'art. 7, comma 1 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e s.m.i. che prevede la possibilità da parte dei comuni di limitare, con ordinanza del Sindaco, la circolazione nei centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Vista, a questo proposito, anche la richiesta, assunta al civico prot. 35058 del 11/10/2011, inoltrata dal Sig. Antonio GIORNETTI, per conto del C.A.M.E.V.A. (Club Auto e Moto d'Epoca Valle d'Aosta), volta ad ottenere una deroga al divieto di circolazione per quei veicoli che risultino essere in possesso dei requisiti di "auto e moto di interesse storico e collezionistico" e quindi della relativa certificazione rilasciata dall'A.S.I (Automoto Club Storico Italiano);



Ritenuto opportuno istituire il divieto di transito ai veicoli non conformi alle direttive europee sulle emissioni di inquinanti sotto elencate al punto 1 (i cosiddetti "euro 0") in tutti i giorni, escluse le giornate di sabato ed i festivi, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2011 ed il 31 marzo 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio comunale ad eccezione delle vie e piazze sotto riportate al punto 2:

1 -ELENCO DIRETTIVE EUROPEE (veicoli non assoggettati alle limitazioni e ai divieti del presente atto):

VEICOLI

A - Direttive comunitarie norma Euro1

Normativa entrata in vigore per tutte le auto immatricolate dopo il 1/1/1993.

- 83/351 CE rif. 91/441 CE
- 88/77 CE rif. 91/441 CE
- 88/436 CE rif. 91/441 CE
- 89/458 CE
- 91/441 CE
- 91/542 CE punto 6.2.1.A
- 93/59 CEE con catalizzatore

motocicli e ciclomotori immatricolati dopo il 17/6/1999 e che sul libretto di circolazione riportano la seguente sigla:

- 97/24 CE cap. 5

B - DIRETTIVE COMUNITARIE NORMA EURO 2

- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CE
- 96/69 CE
- 91/542 punto 6.2.1.B
- 98/77 CE
- 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38
- 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE
- 92/97/ CEE-94/12 CEE
- 96/20 CE-96/44 CE
- 96/20 CE-96/1 CE
- 96/20 CE-94/12 CEE
- 92/97/CE-96/69 CE
- 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE
- 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B
- 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE
- 96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE



- 96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE
- 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE
- 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE
- CE 96/20-93/116-96/69-95/56
- 1999/102/CE rif.96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38
- 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE

motocicli immatricolati dopo il 1/4/2003 ed i ciclomotori immatricolati dopo il 17/6/2002 e che sul libretto di circolazione riportano una delle seguenti sigle:

- 97/24 CE cap. 5 fase II
- 2002/51/CE fase A
- 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A
- 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A

C - DIRETTIVE COMUNITARIE NORMA EURO 3

Normativa entrata in vigore per tutte le auto immatricolate dopo l'1/1/2001.

- 98/69 CE
- 98/77 CE rif 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif. 98/69 CE
- 2001/1 CE rif. 98/69 CE
- 2001/27 CE
- 2001/100 CE fase A
- 2002/80 CE fase A
- 2003/76 CE fase A

motocicli immatricolati dopo il 1/1/2006 (per i ciclomotori non è ancora obbligatorio) e che sul libretto di circolazione riportano una delle seguenti sigle:

- 97/24 CE cap. 5 fase III
- 2002/51/CE fase B
- 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B
- 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B

D - DIRETTIVE COMUNITARIE NORMA EURO 4

Normativa entrata in vigore per tutte le auto immatricolate dopo l'1/1/2006.

- 98/69/CE B
- 98/77/CE rif. 98/69/CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
- 2001/1 CE
- 2001/27 CE B
- 2001/100 CE B



- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B
- 2005/55/CE B1
- 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

E - Euro 5

Normativa entrata in vigore per tutte le auto immatricolate dopo l'1/9/2009.

- 99/96 CE fase III oppure riga B2 o C
- 2001/27 CE rif. 99/96 riga B2 oppure riga C
- 2005/78 CE rif 2005/55 CE riga B2 oppure riga C
- 2005/55 CE B2
- 2006/51 CE rif. 2005/55 CE B2 oppure riga C

2 - ELENCO VIE E PIAZZE (non oggetto di limitazioni):

- Parigi;
- Roma;
- Ivrea nel tratto compreso tra via Roma e via Croix Noire;
- Rotatoria nel pressi del parcheggio della Consolata;
- Rampe di raccordo tra via Roma e la rotatoria all'intersezione tra le strade della Consolata e viale F. Chabod;
- Ginevra nel tratto compreso tra via Guedoz e la rotatoria all'intersezione con le vie Parigi, Roma e G.S Bernardo e la stessa Ginevra;
- Guedoz;
- Zimmermann;
- Padre Lorenzo, nel tratto a nord di via Zimmermann;
- Croix noire;
- Page;
- Valli Valdostane;
- Buthier;
- P. Battaglione Cervino;
- Dora Baltea;
- Berthet;
- Lavoratori-Vittime del Col du Mont;
- 1° maggio;
- Pont Suaz (porzione di strada ubicata nel territorio del comune di Aosta);
- Paravera;
- Voison, nel tratto compreso tra le vie Paravera e Lancieri di;
- Lancieri di Aosta;
- Grand. Eyvia;
- P.S. Bernardo
- Montmayer;
- strada di accesso al parcheggio del cimitero;
- Garin;
- Kaolack;
- Gran San Bernardo;
- Statale 27 del Gran San Bernardo;
- Tutte le strade collinari a nord dell'asse via Parigi, via Roma e c.so Ivrea;
- Piazzale di via Valli Valdostane situato ad Est della via Vittime Col du Mont nelle immediate vicinanze dell'intersezione stessa limitatamente all'utilizzo dello stesso, con uscita dei veicoli in direzione Ovest (rotatoria);
- Chambery, tratto compreso tra l'intersezione con via Piccolo San Bernardo e via Chavanne;



- via Chavanne, nonché corso Battaglione Aosta, nel tratto comune compreso tra via Chavanne e l'intersezione con via Piccolo San Bernardo;
- piazza Ducler,
- viale F.Chabod nel tratto compreso tra la rotatoria ivi presente e via J. de la Pierre;
- Jean de la Pierre nel tratto a Nord di viale F. Chabod;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali);
- l'art. 104 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- la Legge Regionale 30/01/2007, n. 2;
- Il D.Lgs 13/08/2010, n. 155;
- gli articoli 5, 7, 37, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo - Codice della Strada) e s.m.i.;

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli non conformi alle direttive europee (citate in premessa) sulle emissioni di inquinanti (i cosiddetti "euro 0" e gli altri non aventi specificamente definiti ma contenuti nelle direttive sopra descritte) in tutti i giorni, escluse le giornate del sabato ed i festivi, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2011 ed il 31 marzo 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio comunale ad eccezione delle vie e piazze citate in premessa.

2. Sono esclusi dal rispetto delle suddette limitazioni le seguenti categorie di veicoli:

- i possessori dei contrassegni A,B,C,D, relativi al transito e alla sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato cittadine;
- velocipedi;
- mezzi di pubblico soccorso (autoambulanze) e mezzi dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, dell'apparato della Protezione Civile, degli Uffici Giudiziari e Penitenziari;
- veicoli adibiti al trasporto pubblico;
- veicoli a bassa emissione quali mezzi alimentati a gas metano, GPL, elettrici o ibridi;
- veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) omologati con le indicazioni riportate nel relativo allegato;
- veicoli dei conducenti e proprietari, dei veicoli "Euro 0" che risultano essere sulla carta di circolazione effettivamente residenti all'interno del perimetro delle vie e piazze soprarichiamate;
- i veicoli provvisti della certificazione rilasciata dall'A.S.I.

3. Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano altresì:

- ciclomotori e motoveicoli;
- autoveicoli per il trasporto di persone soggette a ricoveri e/o trattamenti sanitari e/o riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico;
- veicoli diretti all'Ispettorato della Motorizzazione Civile e/o Officine autorizzate per effettuare collaudi programmati, purché muniti di apposito documento di prenotazione;
- autoveicoli di lavoratori in servizio presso aziende o enti in cui l'orario di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal servizio di trasporto pubblico con corse utili al raggiungimento del posto di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e/o articolazione della



- turnazione. Non sono valide certificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori ai due chilometri;
- autoveicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne ed elementari, i cui conduttori siano muniti di autodichiarazione di frequenza attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari. Non sono valide autodichiarazioni per percorsi casa-scuola inferiori al chilometro (Il fac simile di autodichiarazione potrà essere ritirato presso le scuole, lo sportello del cittadino di Piazza Chanoux, il Comando di Polizia Locale o scaricato dal sito - www.comune.aosta.it);
 - veicoli di residenti in altre regioni italiane muniti di prenotazione o fattura dell'avvenuto pagamento dell'albergo;
 - veicoli degli ambulanti in sede fissa diretti ai mercati o da essi provenienti, e ambulanti itineranti muniti di licenza;
 - macchine operatrici e agricole esclusivamente per le operazioni cui sono preposte e per i necessari trasferimenti;
 - carri funebri e veicoli al seguito;
 - veicoli destinati al trasporto dei pasti caldi e quant'altro relativamente alle refezioni, mense scolastiche, centri anziani ecc.;
 - mezzi degli enti gestori dei pubblici servizi per lo svolgimento di interventi urgenti, delle Poste italiane e dei veicoli che trasportano medicinali;
 - veicoli in servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;
 - veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
 - veicoli abilitati al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
 - mezzi usati per il trasporto di merci deperibili;
 - veicoli autorizzati per operazioni di cantiere;
 - veicoli condotti da persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purchè muniti dell'apposito contrassegno;
 - i veicoli utilizzati dai medici e veterinari muniti di tessera rilasciata dall'Ordine Professionale, in visita domiciliare;
 - i veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
 - i veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza, con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dell'azienda. L'intervento deve essere documentato con autocertificazione dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l'orario dell'intervento o del trasporto;
 - i veicoli utilizzati dalle autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida.

4. Che ulteriori deroghe alle limitazioni di cui sopra possano essere direttamente effettuate secondo disposizioni motivate degli organi direttivi del Corpo di Polizia Locale.

I N V I T A

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

La presente ordinanza verrà attuata mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica regolamentare prevista dal D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della Strada) e s.m.i., da parte del Servizio Viabilità dell'area T3.



Gli organi di Polizia stradale hanno l'obbligo di farla osservare.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle norme vigenti.

In originale firmato

Il Responsabile dell'Istruttoria

Michele Carbone

Il Dirigente
Fabio Fiore

La presente ordinanza viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 8 giorni a far data dall'11/11/2011

Aosta,21/11/2011

Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria

All. 1